

## CONSULTA

Umiliata al Sovrano per i Feudi della Sicilia.

La massima in oggi adottata tra il volgo nel Foro di Sicilia d'essere i feudi, per disposizione del Capitolo *Volentes*, divenuti come allodii, nata non saprei dirle se dall'ignoranza, dalla connivenza, o piuttosto così dall'una come dall'altra, ha ingiustissimamente cagionato più danno al Re di quel che avrebbe fatto una incursion nemica nel Regno; dappoichè ha distolto il Fisco, troppo per altro su di ciò oscitante, di badare alla riversion dei feudi che, per loro intrinseca forma e natura, se gli dee nel caso della morte de' feudatarii senza legittimi successori in grado: oscitanza, che fin da'suoi tempi gli rinfacciò il Camerario, tanto famoso non meno per la sua dottrina nella ragion feudale, che per le vicende di sua vita<sup>1</sup>.

Il Marchese D. Domenico Caracciolo, di lei degnissimo predecessore, con cui varii e benlungli ragionamenti ebbi su tal materia, conoscendone a fondo il disordine, non una ma più volte a nome del Re m'impose di dover io, esaminato il tutto, rappresentare col mio parere, o proporre gli espedienti, che avrei creduto opportuni per riparare cotanto danno. Gli stessi ordini mi furono da V. E. rinnovati fin dal principio, che venne al governo di questo Regno; e con tale occasione ebbi motivo di ammirare nonchè il suo zelo per l'interesse del Re, ma

anche quel precoce ingegno ed adeguatezza di mente, di cui Iddio l'ha dotata. In due conferenze, ch'ebbe meco, non ostantechè si trattasse di materia quanto difficile altrettanto estranea al suo istituto, pure con meraviglia m'avvidi che ne avesse concepita l'idea giusta ed adeguata.

Non è da dubitarsi che i Normanni furono i primi ad introdurre i feudi, ed in conseguenza la ragion feudale in questo Regno. La mancanza de' libri *defetarii* cotanto rinomati, ne quali contenevansi *Terrarum, Feudorumque distinctiones, ritus, et instituta Curiae*, non ci permette di potere con certezza assicurare quale fosse stata su tale materia la polizia da' medesimi introdotta nel principio della lor dominazione. È ben da credersi che siccome in quelle provincie del Regno di Napoli, nelle quali ebbe più lunga durata il dominio de' Longobardi che nel resto d'Italia, i Normanni si adattarono a' costumi ed alle usanze de' feudi, che trovarono introdotte; così colle stesse usanze e costumi dalla terraferma fossero passati in quest'Isola.

Personali allora eran le leggi, e ciascheduno vivea colla sua; nè divenivano territoriali se non che quando si fossero dall'intero Comune adottate. Quindi giusta i proprii rispettivi usi regolavansi i Longobardi, i Greci, i Romani e i Normanni. Costoro escludeano dalla successione le donne, nè ammetteano divisione nel feudo, che soltanto al primogenito poteasi tramandare. Costume nato dalla legge Salica, e che portato con esso loro dalla Francia era particolare in queste regioni, a differenza del Longobardo, che era il più comune e generale. Non è vero quel che taluno ha detto, che in quest'Isola non ci fossero stati mai feudi del diritto de' Longobardi perchè costoro mai non ci dominarono. Tra le molto antiche carte, che ho dovuto osservare, ho veduto varii feudi esser dividui; il che certamente per diritto de' Franchi non avrebbe potuto accadere. Oltre a che basterà dare

<sup>1</sup> Camer. in respons. dialog. 2. n. 9.



un'occhiata alle nostre Costituzioni per conoscere, che il diritto de' Longobardi era il comune, così nella terraferma come nell'Isola; ed all'incontro quello de' Franchi era allora particolare.

Poche furono le leggi scritte da' principi Normanni intorno a' feudi, o almeno poche ce ne son pervenute. La prima fu del Re Ruggiero, con cui proibì non solo a' Conti, Baroni, Arcivescovi, Vescovi ed Abati, ma anche a' propri figli, che designò sotto l'espressione *Principes nostros*, qualunque alienazione de' feudi, o in tutto o in parte <sup>1</sup>.

Pria di lui trovavasi ciò disposto dall'Imperador Lotario III colla Costituzione fatta in Roncaglia nel 1136; ma siccome Ruggiero permise l'osservanza non men delle leggi Longobarde che degli altri Imperadori di Occidente di già promulgate; così, per provvedere alle sue regalie ne' propri indipendenti domizii, non volle mutarne il diritto dalla legge d'un suo nemico, qual era l'Imperador Lotario; ed è da riflettersi che siccome Lotario proibì solo l'alienazion de' feudi; così Ruggiero la proibizion di alienare l'estese a tutte le regalie, tra le quali comprese i feudi.

Altre quattro Costituzioni Normanne si leggono nel nostro Codice, relative alla materia feudale. Una dello stesso Ruggiero <sup>2</sup>, e tre di Guglielmo I denominato il Malo <sup>3</sup>; ma niuna di queste versa o circa la natura dei feudi, o circa i gradi della successione e loro trasmissibilità; o finalmente circa altra cosa, che possa aver rapporto con quello, che sto esaminando. Quindi non occorre di darmene alcun carico.

Il primo, che presso di noi sistemò e diede certa forma alla ragion feudale, fu l'Imperador Federigo lo Svevo. In tempo della sua minor età erasi trasgredito alla legge del Re Ruggiero suo avo: ond'egli non solo proibì

<sup>1</sup> Constit. Scire volumus. — <sup>2</sup> Constit. Si quis Baro.

<sup>3</sup> Constit. Mulier. Constit. Fratribus. Constit. Quamplurium.

qualunque contratto di alienazione, permuta, transazione, arbitramento, o altro che riguardasse i feudi; ma dippiù concedè a' contraenti la facoltà di poterne resiliere, ove il real permesso non si fosse sul contratto impetrato <sup>1</sup>, e con ciò diede anche loro un presidio da evitare quella caducità, in cui sarebbero per la contravvenzione incorsi <sup>2</sup>.

Non era nel Regno uniforme la regola di successione. In alcuni luoghi le donne erano escluse in altri no: or egli, che riconoscea la sovranità di queste provincie dal retaggio materno, da per tutto abilitò le donne a succedere a' loro genitori in mancanza de' maschi che, quando esistessero, li obbligò soltanto a dotarle di paraggio, e riguardo alla successione feudale per darle certa e determinata regola, promulgò la Costituzione: *Ut de successionibus*, ch'è la legge fondamentale, che bisogna aver sempre in mira, per non incorrere in equivoci, ed abbagliare nella spiega ed intelligenza de' posteriori stabilimenti, che a' passati Sovrani di questo Regno da tempo in tempo è piaciuto di fare.

Colla medesima nella linea discendente perpetuo è il diritto di successione, ed ha luogo sino all'infinito con preferenza del maschio alla femmina, e del maggiore al minore nello stesso grado tra coloro, che vivono secondo il costume de' Franchi. Nella linea collaterale ha luogo soltanto ne' fratelli e sorelle, se il feudo sia nuovo; ma essendo antico o sia paterno, si estende un poco di più, cioè a' figli de' fratelli: *In ulteriori autem gradu positus scilicet filiis nepotum ex fratribus, et sequentibus in his etiam, quae communis proavi fuerunt, successio non defertur.*

Non deferendosi la successione a' gradi ulteriori, davasi luogo alla riversion dei feudi a pro del Fisco, ed era in balia del Sovrano il disporne a suo piacimento.

<sup>1</sup> Const. Constitutionem divinae memoriae.

<sup>2</sup> Lib. 2. Feud. tit. 24, § denique in fin.



Volle solo la Costituzione che riconoscendosi si doves-  
sero preferire i congiunti del defunto feudatario, pa-  
gandone quel prezzo, che da altri sarebbesi offerto: *In omnibus autem, in quibus praediximus aliquos velut ulteriores gradu, sive in communium praedecessorum rebus, sive in acquisitis excludi debere, sponte nostrae gratiae petentibus non negamus, imo ipsos aliis in liberalitate nostra praeferre disponimus, si ejusdem Feudi ad nos rationabiliter devolvi simul competitore existant, dummodo consanguineis tantum nostrae Curiae offeratur, quantum ab extraneo est oblaturum. Si tamen nos vel in Demanio nostro Feuda ipsa tenere velimus, vel aliis ex mera liberalitate donare, injuriam nullus sibi fieri existimet, si quod ad jus nostrum juste devolvitur, vel retineamus nobis, vel aliis, qui a nobis praestolantur, beneficia conferamus.*

Di grazia rifletta un poco V. E. sulle arredate parole, e vedrà che in questo Regno, sotto d'una Monarchia regolare, il diritto a possedere i feudi unicamente promana dal trono, e riconoscer si dee dalla beneficenza del Re; quindi essere stato un temerario, impertinente e sedizioso quell'autore, che anni addietro ebbe l'ardire in faccia a' regi magistrati e sotto gli occhi del Governo, di sostenere e pubblicare colle stampe che nel corpo attuale del baronaggio di questo Regno per via d'una pazza surrogazione continui quel diritto di condominio, nato dalla conquista dell'Isola, per cui ne fece il Conte Ruggiero il partaggio co'suoi commilitoni <sup>1</sup>.

Espulsi da qui gli Angioini, e da uno divenuti due i Regni, distinti tra loro e separati sotto diversi principi, si cercò nel Regno di Napoli di elargare i gradi della successione nella linea collaterale in cui, come di sopra ho detto, ad eccezion de' fratelli e sorelle ne' feudi nuovi, e de' figli de' fratelli soltanto negli antichi o sian paterni, tutti gli altri congiunti rimanevano dall'anzi-

<sup>1</sup> Di Napoli Concord. col Demanio.

detta Costituzione esclusi. La prigionia di Carlo II d'Angiò diede l'opportunità di tentarlo.

Il sommo Pontefice Onorio IV, che allora per mezzo del Legato Apostolico s'intruse nel governo del Regno, promulgò una Costituzione divisa in più capi, che volgarmente vien chiamata i Capitoli di Papa Onorio. Colla medesima, sul pretesto di moderar gravezze per lo innanzi inferite ai popoli, attentando a' più sacri diritti della sovranità e mettendo limiti al suo potere, cercò di alterare in molte cose la polizia del Regno, e fra l'altro elargì la successione de' feudi nella linea collaterale *usque ad trinepotem*, val quando dire fino al sesto grado <sup>1</sup>.

Strano certamente a chi ben ci riflette sembrar deve il fato di tale Pontificia Costituzione. La medesima si fece a pro de' Napoletani; ma in quel Regno non fu mai osservata nè riconosciuta per legge. Lo stesso Carlo d'Angiò, liberato dalla prigionia, non la permise, e volle che soltanto si eseguissero quei Capitoli, ch'egli stesso vivente il padre, in tempo del suo Vicariato, avea promulgati in Calabria nel Piano di S. Martino <sup>2</sup>.

I Siciliani all'incontro, che come ribelli erano allora dal Papa riguardati, furono esclusi dal beneficio della Costituzione. Le epistole dello stesso Onorio ce lo dimostrano; in una delle quali, non senza scandalo, si legge che per goderne dovessero al più presto espellere gli Aragonesi, e ritornare sotto la dominazione degli Angioini <sup>3</sup>.

E pure buona parte della Costituzione Pontificia leggesi inserita tra i Capitoli di questo Regno, surrogandosi al nome del Pontefice, che ne fu l'autore, quello di Giacomo, che fu il secondo tra' principi della Casa d'Aragona, che qui regnarono. A buon conto un principe nemico della Corte di Roma accettò nel suo una legge

<sup>1</sup> Leg. Jur. Consult. § sexto gradu ff. de gradibus etc.

<sup>2</sup> Cap. Confirmat. Capituli editi in planitie S. Martini. V. Petr. Gian. Istor. Civ. del Regno di Nap. cap. 1, f. 118, t. 3.

<sup>3</sup> Rain. ad an. 1285, tom. 3, pag. 612, cum seq.



Pontificia, fatta per altro Regno, in cui gli stessi Angioini, tanto sostenuti da' Papi, conoscendo i pregiudizi che arrecava a' diritti della sovranità, non vollero riconoscere ed osservare. Bisogna dire che Giacomo dovè adattarsi alle circostanze, in cui vedea situate le sue cose. Il Papa per mezzo di tal Costituzione cercava di alienargli l'animo dei sudditi, e sovvertirgli i popoli. Chi legge le sue epistole rapportate dal Rainaldo vede che in ciò erano santamente sediziose, e più adatte a fargli conseguire il fine, che non era l'interdetto a cui avea sottoposto tutto il Regno. Giacomo dunque servì al tempo, e dura necessità lo costrinse ad accordare quello stesso, che Onorio a larga mano avea accordato a' Napoletani, e tra delle altre il Capitolo *Si aliquem*, con cui non solo elargì la successione collaterale *usque ad trinepotem*; ma, eccedendo anche quel che dal Papa erasi stabilito, volle che il fratello superstite potesse succedere al predefunto ne' feudi, benchè non provenissero dal comun genitore.

Attendendosi alle parole della Costituzione dell'Imperador Federigo, *Ut de Successionibus*, grave era il dubbio che insorgea circa tal punto; ed è troppo rinomata nel Foro la discordante opinione de' suoi vecchi comentatori Marino di Caramanico ed Andrea d'Isernia, escludendo l'uno il fratello, che non sia congiunto *ex latere feudi*, e l'altro ammettendolo.

Col Capitolo del Papa Onorio il dubbio vien deciso contro del fratello, che si ammette solo alla successione de' feudi provenienti *ab aliquo ex parentibus sibi et fratri communibus*. Non è così per il Capitolo di Giacomo in cui, leggendosi aggiunte tre sole parole *sive non communibus*, rimane il dubbio risoluto a pro del fratello. In tutto il resto il Capitolo regio si vede trascritto da sillaba a sillaba dalla legge del Papa.

Non è mio intendimento di appartarmi punto dalla disposizione di detto Capitolo, qualunque ne sia stata l'origine e la cagione, che dagli scrittori del Foro si è

trascurato d'indagare. L'essersi ricevuto nel Regno, e l'osservanza di cinque secoli lo pongono a covertò di tutto ciò che potrebbe obbiettarsi in contrario; dico bensì che col medesimo la ragion de' feudi, i quali altro non sono se non che beneficii, che vengono dalla mano del Sovrano, e tali da non potersene deteriorar la condizione, senza special permesso di lui, non rimase annientata, ma bensì modificata soltanto circa l'ordine della successione, con essersi elargata rispetto a' gradi, alle persone ed alla qualità de' feudi. Con tal grazia non si estinse il diritto di riversione competente al Fisco, ma se ne rese soltanto men frequente e più difficile l'esercizio.

Che sia così, richiami V. E. alla memoria le parole della Costituzione *Ut de successionibus*, di sopra arredate, e lo vedrà nettamente. La medesima, oltre a' figli de' fratelli, non ammettea alcuno, ancorchè discendente dall'acquirente del feudo, *in his etiam, quae communis proavi fuerunt, successio non defertur*. In questa parte la Costituzione fu dal Papa e dal Re Giacomo col Capitolo regio pontificio elargata dal terzo, o per dir meglio da alcune persone del terzo, al sesto grado: *Si aliquem* (son parole del Capitolo) *a nostra Curia feuda tenentem in capite, vel etiam subfeudatarium, nullo herede legitimo per lineam descendentem, sed fratre, seu ejus liberis superstilibus, mori contingat. Si feudum ipsum ab aliquo ex parentibus sibi, et fratri communibus, vel non communibus pervenerat ad defunctum, idem frater, aut ex liberis ejus, usque ad trinepotem, ille, qui tempore mortis supererit defuncto proximior in feudo succedat*. Dunque aggiungendo il Capitolo alla Costituzione, oltre al sesto grado, ancorchè discenda il superstite dal primo acquirente del feudo, *successio non defertur*.

Solo chi abbia rinunciato al senso comune, o non abbia alcun rispetto per la ragione altrui, può sostenere che la designazione dei gradi fatta nella linea collaterale dall'anzidetto Capitolo colla particola restrittiva



*usque ad trinepotem*, importi una chiamata perpetua e indefinita a pro di tutti coloro, che discendono dal primo stipite del feudo. E pure alcuni scrittori, o per dir meglio alcune rabule di questo Foro hanno avuto l'impudenza di smaltirlo, rapportandosi tutti al sentimento di Blasco Lanza, che asseriscono di aver tenuto cotal parere. Costui appunto è tra di quelli, la di cui fede giustamente nella materia feudale ebbesi a sospetto da Mario Cutello, ch'è uno de' migliori e più accreditati scrittori legali, che hanno i Siciliani. Questi parlando il linguaggio della verità, con ischiettezza chiaramente disse: *Quidquid dixerint Advocati, qui et causae studio, et uti feudorum frequenter aucupatores in materiis feudalibus attente legendi sunt. De nostris Siculis loquor, nam omnes Advocati ex praecipuis Feuda successoribus parare student, illaque irrevocabilia efficere. Quomodo credamus Lanceae, Septimo, Cannelio, Mastrillo, qui omnes Feuda ad posterios transmisere* <sup>1</sup>.

A me non ha recato meraviglia di sentir tal sorta di scempiaggine in bocca di coloro, che costituiscono il volgo nel Foro; ma mi ha fatto stupore di averla talvolta intesa anche da taluno, che per ogni riguardo avrebbe dovuto tenere altro linguaggio. È tanto sconcia questa opinione che il Camerario la chiamò perfidia <sup>2</sup>; ed è rimarchevole che lo scrisse in un responso fatto contro del Fisco, dopo d'essersi da Napoli portato in Francia, tempo in cui non avea motivo d'essergli troppo amico. Il perchè in quella occasione cantando la palinodia sostenne contro del medesimo tutto l'opposto di quel che pria avea scritto a suo favore, di che giustamente fu tacciato dal tanto celebre Francesco d'Andreis <sup>3</sup>: *Quod utcumque sit, certum est responsum illud ab eo datum, postquam e Gallia redux, quo a nobis profugus anno 1551 se receperat, Patriaque extorris, honoribus, quibus apud*

<sup>1</sup> Cutell. de donat. trat. 2, spec. 22, l. 20, in fin. tom. 2.

<sup>2</sup> Camer. loc. sup. cit. v. agite.

<sup>3</sup> Franc. de Andreis disput. an frater succedat fratri cap. 1, § 11.

*nos fruitus erat, fortunisque omnibus exutus, Romae in summa egestate infelicem vitam ducebat, fuerat namque in nostro Regno ex Praesidente Regiae Camerae, Conservator Regalis Patrimonii, quod officium hodie extinctum est, et usque ab anno 1544 ab invictissimo Carolo V Caesare (a cujus fide, ingenti ingrati animi vitio, desciverat) ad supremam Regiae Camerae Locumtenentis dignitatem eVectus.*

La cosa veramente è tale che non merita che a lungo su di ciò l'annoiassi con un dettaglio minuto, che trovassi già fatta da uno scrittore del secolo passato, il quale si dà anche carico di tutte quelle decisioni della Gran Corte, in cui per incidenza è entrato tal punto in esame <sup>1</sup>. Gli autori più sensati tra' Siciliani, e tra questi anche gli antifiscali, rispettando il vero sostengono che la qualità di discendente dallo stipite del feudo a nulla giova per essere ammesso alla successione, quando nella linea collaterale la congiunzione col defunto sia al di là del sesto grado <sup>2</sup>. Ed io aggiungo che l'anzidetto Capitolo non ebbe altri in oggetto se non che i collaterali, che discendono dal primo acquistatore del feudo. E benchè Federigo di Aragona fratello e successore di Giacomo col Capitolo *Constitutionem* l'avesse interpretato altrimenti, precettandone l'osservanza anche se i feudi *avita, vel paterna non fuerunt, vel de novo quaesita*, o per dir meglio, *sed de novo quaesita*, come giudiziosamente leggesi nel Camerario, ciò ha soltanto riguardo ai feudi, che già trovavansi allora conceduti e non a quelli che sarebbonsi conceduti nell'avvenire: la parola *fuerunt* non denota le future, ma le passate con-

<sup>1</sup> Perremut. in conflict. Juris Consult. in addit. ad Pernum consil. 1, n. 5, cum seq.

<sup>2</sup> Cannel. in Cap. Si aliquem § praemittend. num. 42 et 46, fol. 242. Cum in dict. Cap. Si aliquem usque ad trinepot. n. 9 et 12, cum seq. Intrigl. de Feud. cent. 1, § 46, u. 17, et cent. 2, § 13, n. 20. De Gregor. de concess. feud. p. 4, § 12, n. 11 et 12. Pern. cons. 21. Corset. cons. 4, n. 4.



cessioni. Laonde giustamente il Fisco può dire che in tutte le concessioni susseclute a Giacomo e Federigo, i collaterali sono ammessi a succedere anche nel sesto grado, se discendano dal primo acquistatore del feudo; ma quando che no abbia per i medesimi ad osservarsi quello che trovasi disposto dalla Costituzione *Ut de successioneibus*. La medesima non fu dal Capitolo abolita, ma elargata, e l'elargazione non può aver luogo se non che tassativamente ne' soli casi espressi <sup>1</sup>.

Si vuole bensì che tutto ciò abbia soltanto luogo nella successione intestata, poichè per lo Capitolo *Volentes* dello stesso Federigo può il feudatario disporre a suo piacimento del feudo, o con atti tra vivi o di ultima volontà, o che abbia congiunti in grado; il che se fosse vero, per darsi luogo alla devoluzione, dovrebbero concorrere ed avverarsi quelle circostanze, che rendono caduchi al Fisco i beni di qualunque natura. Chi discorre in tal fatta o non ha letto il Capitolo *Volentes*, o non l'ha capito, o parla di mala fede. E prego V. E. di non attribuire queste mie espressioni ad un trasporto di zelo, ma all'evidente giustizia della causa del Re, che certamente lo crederei ingannato da chiunque volesse mettercela in forse.

Di sopra ho cennato che l'Imperador Federigo II colla Costituzione *Constitutionem divinae memoriae* proibì qualunque alienazione de' feudi. Fu corretta tal legge da Federigo d'Aragona col Capitolo *Volentes*; ma non distrusse la sostanza e la forma de' feudi, come ne seguirebbe se potesse aver luogo quel che alla cieca, e senz'alcuna riflessione da taluni si dice. Gran fomento nei tempi nostri ha dato a tal errore l'Arcivescovo di Morreale D. Francesco Testa. Questi nel 1751, per commissione, ed a spese della deputazione, ristampò i Capitoli del Regno, con aggiungerci del suo alcune note,

<sup>1</sup> Justificant. decis. feud. 5. Regni Sic. n. 208 e 213. Cumia in Cap. Si aliquem in verba ad trinepotem, n. 13, versic. sed contrar., et id. in v. proximior, n. 38. Cannel. in Cap. Si aliquem f. 235, column. 1, n. 10.

ed in una sul Capitolo *Volentes* disse: *Ex hac lege, qua factum est, ut feuda, quoad hoc attinet; allodii, ut vocant, naturam induerent, Feudorum successio patet non solum omnibus ex latere conjunctis, in quocumque remotiori gradu existant, sed etiam extraneis.*

La santità della vita e l'innocenza de' costumi di questo prelado a nulla influì per renderlo perito nella ragion feudale. Egli forse rimase ingannato, ed equivocò nell'intelligenza della dottrina d'un altro ecclesiastico. Tra i pochi e primi, che verso la fine del decimoquarto secolo trattarono la materia feudale in questo Regno, ci fu Ubertino de Marinis Arcivescovo di Palermo. L'opera di costui è deperdita: per tradizione si vuole che, postillando detto Capitolo, scrivesse: *Hoc Capitulum efficit, seu dat formam Feudis, quoniam alias ubi erant inalienabilia, nunc secus reducuntur ad instar bonorum Burgensaticorum etc.* In appresso avrò l'occasione di manifestarle qual fosse il suo vero sentimento, ed in che sbaglia l'anzidetta postilla; basta per ora che le dica, che il medesimo non sognò di dire che la successione era aperta nella linea collaterale non solo ai congiunti, in qualunque rimoto grado esistessero, ma anche agli estranei, come ne inferì Monsignor Testa con quella franchezza, con cui avrebbe potuto dare una benedizione al popolo della sua diocesi.

Basta dare un'occhiata al Capitolo per conoscere che in tal materia ad altro non si riduce, se non che a quella sorte di assenso, che col linguaggio del Foro dicesi *in forma comune*: val quanto dire a quell'assenso che convalida l'atto della disposizione ed alienazione del feudo, quando ed in tutto ciò che non arrechi pregiudizio al Fisco. In fatti Federigo d'Aragona, precedente la clausola *absque nostrorum laesione jurium*, accordò che si potesse il feudo senza suo permesso *pignorarare, vendere, donare, permutare, et in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare, et quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum eandemque personam.* Volle però



che la persona fosse ugualmente degna: *In unam tantum eandemque personam digniorem, vel aequae dignam*, escludendone espressamente le Chiese, *praeterquam in Ecclesias, et Ecclesiasticas personas*, ed a condizione di pagarsi al Fisco la decima del prezzo intervenuto nel contratto di vendita: *dummodo de pecunia venditionis integre decima Fisco nostro solvatur*. Di più riserbò il diritto della prelazione da farne sperimento tra un mese; e finalmente conchiuse: *In his tamen, et quibuscumque alienationibus terrarum feudalium, et quotae feudorum, servitiis, et integris juribus nostrae Curiae semper salvis in Feudo ipso indiviso, et integre perdurante*.

Il diritto feudale siculo, che si costituisce dall'anzidetto Capitolo, non ha fatto la strana metamorfosi di trasmutare i feudi con farli divenire allodii; ma piuttosto nelle modalità li ha ridotti in certa maniera a quel ch'erano sotto l'antico diritto comune feudale. Benchè la restrizione d'alienare può dirsi nata colla stessa ragione feudale, con tutto ciò pria dell'Imperador Lotario non era vietato ogni sorta di alienazione, ove la necessità il richiedea; poteasi anche, *domino inscio vel invito*, alienare il feudo *per libellum* sino alla metà. È inutile che le stia a dire qual fosse la natura di tal contratto, in che differisse dall'enfiteusi, e qual fosse l'alienazione *per proprium*, che non permetteasi di fare senza il consenso del signore. Trovasi ciò rischiarato dal Cujacio<sup>1</sup>, che anche ne fa sapere il diverso uso e costume, che in diverse parti d'Italia e in diversi tempi circa di ciò ebbe luogo<sup>2</sup>; ma è di bene che sappia, che anche ove non permetteasi l'alienazione *per proprium, et per libellum*, oltre alla metà, era lecito alienarlo in tutto, con infeudarlo: *alienari non poterat, sed totum in feudum dari poterat*<sup>3</sup>: dovea però darsi colle stesse condizioni, colle quali si era ricevuto<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Lib. 1. Feud. tit. 2, quibus modis feudum amittatur, § autem.

<sup>2</sup> Cujac. ibid. in notis lit. D. et seq. — <sup>3</sup> Cujac. ibid. lit. E.

<sup>4</sup> Tit. 9, lib. 4, § quamvis in fin.

Questo era lo stato delle cose, quando Lotario promulgò la sua Costituzione con cui, sotto la pena della caducità, proibì l'alienazione de' feudi. Posteriormente l'Imperador Federigo I denominato il Barbarossa non solo confermò il divieto di alienare, ma di più mutò alcune parti, ed altre ne aggiunse alla legge di Lotario. I compilatori degli usi feudali formarono dalle Costituzioni degli anzidetti Imperadori due Capitoli. Da quella di Lotario III di tal nome, e non già I, come per abbaglio dissero, formarono il Capitolo, che comincia *Imperialis*, e da quella di Federigo Barbarossa il Capitolo *Imperialem*, che fu poi largamente comentato dal nostro Camerario.

Per lo più nel diritto de' feudi tutto è positivo; ma non è così nelle cennate Costituzioni, nelle quali si osserva il perchè si volle far salva l'economia politica, ed impedire lo snervamento delle forze dello Stato. I feudi eran patrimonio del medesimo, il servizio militare de' feudatarii, le varie prestazioni e la riversione al Fisco n'erano il prodotto. Tutto altrimenti minuire, e gli alienanti inabilitavansi a servire, *per quam vires Imperii maxime attenuatas cognoscimus*<sup>1</sup>, *et debita servitia amittebantur imperii, et nostrae felicitatis expeditionis minuebatur complementum*<sup>2</sup>. Tuttavia però anche pria quando era in uso, come di sopra ho detto, di poter alienare *per libellum* in parte o tutto infeudandolo, ciò non era permesso se non che a beneficio di persona di ugual condizione: *Ad hoc ut domino similiter et servire possit*, e colla stessa legge, colla quale l'avea ricevuto il vassallo: *Qui suum beneficium alii dat, non debet alia lege dare, nisi qua ipse habeat*<sup>3</sup>; *ergo qui miles est* (soggiunge il Cujacio) *non potest alii, quam militi proprium Feudum dare*<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Cap. Imp. de prohib. Feud. alienat. per Loth.

<sup>2</sup> Cap. Imp. de prohibit. Feud. alienat. per Federic.

<sup>3</sup> § Similiter de leg. Conrad. tit. 22. Feud. a vassallo in feudum dari posse lib. 4. — <sup>4</sup> Cujac. in tit. Feud. a vassall. in feud. l. 22, l. 4.



Il fatto del vassallo non potea depreziare la condizione del feudo; e perciò, alienandolo, non era permesso alterarne la forma: *Factum Vassalli non mutat originem Feudi in deterius*<sup>1</sup>. Potea bensì trasferirlo ad altri con legge più stretta di quella, con cui l'avea ricevuto: *Potest quidem arctiori lege, qua ipse habeat, in alium feudum transferre, sed non meliori, ne deteriore feudum causam faciat*<sup>2</sup>. Nel feudo paterno ci era anche bisogno del consenso degli agnati, sì per la successione, sì per quel diritto prelativo, che dalla legge loro accordavasi<sup>3</sup>.

La prelazione era anche dovuta al signore, che potea esercitarla fra il corso di un anno, tanto se nuovo fosse il feudo, quanto se fosse antico, benchè nell'antico il diritto prelativo gli spettasse in secondo luogo dopo gli agnati<sup>4</sup>.

Chi non avea speranza di aver figli non potea alienare, per non rendersi in tal fatta frustraneo il diritto di riversione spettante al padrone diretto in mancanza di legittimi successori: *Qui in desperatione filiorum est, nulla ratione, nec quolibet modo dare potest, quae omnia si facta fuerint, nullius momenti erunt, et eo defuncto, omnia ad priorem dominum revertuntur*<sup>5</sup>. Per lo stesso motivo di non rendersi frustraneo il diritto di riversione il feudo non potea alienarsi alla Chiesa: *Ideo scilicet, quia Feudum nunquam reversurum sit ad dominum, cum Ecclesia non desinat esse heres*<sup>6</sup>. Finalmente le alienazioni, che nella divisata maniera permetteansi non erano sterili per il signore, o sia per il padrone diretto del feudo. Esigea in tal caso che il feudo passava da vivo a vivo, alcune prestazioni, che in linguag-

<sup>1</sup> Lib. 2. Feud. tit. 9, et Cujac. ibidem.

<sup>2</sup> Cujac. ad lib. 4, tit. 9, § 39, de lege Conradi.

<sup>3</sup> Cujac. ad lib. 4, tit. 45, de alienat. patern. Feudi.

<sup>4</sup> Lib. 2, tit. 9, de jure quod in Feud. § 1.

<sup>5</sup> Lib. 4, tit. 73, de alien. Feud. et lib. 2, tit. 9, de jure, quod in Feud. v. si tamen. — <sup>6</sup> Lib. 1, tit. 8, de alien. Feud.

gio feudale chiamavansi *Laudationes*, come quelle che davansi nel passaggio da morto a vivo, o sia nel caso di successione, denominavansi *Redemptiones*, o pure *Restauraciones*<sup>1</sup>.

Tutte queste cose, che pria delle Costituzioni imperiali e delle leggi del Regno proibitive di qualunque alienazione, formavano la ragion pubblica feudale, non furono col Capitolo *Volentes*, derogate da Federigo di Aragona. Anzi, a ben intenderlo, espressamente uniformossici. Permisse, è vero, l'alienazione; ma a persona ugualmente degna, escluse le Chiese; riserbossi la prelazione, pel di cui esercizio restrinse il tempo ad un sol mese. L'incerti diritti, chiamati *Laudationes*, li ridusse alla decima del prezzo; e ben due volte l'una nel principio e l'altra nella fine del Capitolo, volle riserbati i diritti su del feudo *indiviso, et integre perdurante*, tuttochè permettenessene il commercio per mezzo della vendita, della donazione, della permuta e del legato. L'indivisibilità del feudo dal Capitolo prescritta altr'oggetto non potè avere, se non che di non rendere più difficile il caso della riversione, e non dividere la prestazione del servizio: *Haberet enim dominum tali in casu plures vassallos, et obligationem divisam, ejusque domini conditio deterior redderetur ob tardiozem servitii exactionem a pluribus faciendam, et minutatim; et difficiliorem Feudi devolutionem, vel caducitatem*<sup>2</sup>.

Non può cader dubbio che, tra i diritti spettanti al Fisco, principalmente ci è quello della riversione in mancanza di successori in grado. Questo non rimane illeso, anzi resta totalmente distrutto quando il feudatario, privo di legittimi successori in grado, in qualunque maniera trasferisca ad altri il suo feudo. L'assenso, che nasce dal Capitolo *Volentes*, non convalida le frodolenti alienazioni, che si fanno in consimili circostan-

<sup>1</sup> Cujac. lib. 2, tit. 4, pag. 652.

<sup>2</sup> Giurba de success. Feud. praelud. 6, num. 33.



ze: in difetto sarebbe in balia del feudatario di privare il Fisco di quel diritto, che collo stesso Capitolo se gli riserba illeso, e che per mancanza de' legittimi successori di già a pro del Fisco s'è verificato, e resta solo in sospeso durante il resto della vita del feudatario. In questo caso ci vorrebbe l'assenso dispensativo, cioè a dire una grazia speciale del Re, che si contenti di rinunciare al suo diritto.

Ciò non solo ha luogo negli atti tra vivi, ma anche nelle disposizioni di ultima volontà, perchè tanto nell'uno quanto nell'altro caso regge la stessa ragione. Ciò che nella soggetta materia assi a riflettere si è il vedere, qual sorta di disposizione si permette al feudatario. Niuna ne conoscea il diritto comune de' feudi: *nulla hominis dispositione valente, vel manente*<sup>1</sup>. Per lo Capitolo *Volentes* si permette il legato, *et in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare*, e si permette a pro di uno soltanto *in unam eandemque personam*. Le chiamate saltuarie de' fedecommissi e maggiorati non sono l'istesso, che legare il feudo ad una persona, ma vincolarlo gradatamente a pro di tante persone quanto è il numero de' chiamati. Tuttavolta però si lasci correre, e fingasi, che il Capitolo permetta non solo il semplice legato, ma qualunque altra disposizione anche di fedecommissi e sostituzioni, pure non si potrebbe eccedere i gradi della successione feudale, che che, come ho cenato, n'abbia detto Monsignor Testa, il quale, ponendo in ciò la falce nella messe altrui, volle parlar di materia, che o poco o niente intendea. Federigo d' Aragona col Capitolo permise di disporre de' feudi, ma non già disponendone d'allargare i gradi della successione. L'una cosa è molto ben differente dall'altra, e tra di loro ci è una distanza infinita.

Nè creda V. E., che questa sia una novità, che ora per la prima volta salti a me nella testa. Da che comin-

<sup>1</sup> Lib. 1. Feud. tit. 8, in princ. Voet de Feud. n. 43.

ciò nel mondo la scuola sicula de' feudisti verso la fine del decimoquarto secolo, presso di tutti ebbesi per vero, com'è verissimo, che il feudatario non è abilitato dal Capitolo *Volentes* ad alterare colla sua disposizione la forma della concessione del feudo. Quell'istesso Ubertino de Marinis, di cui sopra ho fatto menzione, non opinò altrimenti su di tal punto, benchè manchino le sue opere, ci è un testimonio irrefragabile del suo sentimento, qual'è il siracusano Guglielmo de Perno di lui discepolo, autore quanto antico altrettanto riputato, che ne lasciò scritto: *Ita conferendo conclusimus, Dominus Archiepiscopus, et ego Guglielmus*<sup>1</sup>.

È ben di maraviglia il vedere ch'essendo questi i sentimenti di Ubertino, fosse inciampato nell'errore di dir colla postilla; che gli si attribuisce: *Hoc Capitulum efficit, seu dat formam feudis, quoniam alias ubi erant inalienabilia, nunc secus*. Non son questi i termini dell'arte da valersene un perito. L'alienabilità de' feudi non costituisce la loro forma, ma un semplice modo ed accidente; in difetto dovrebbe dirsi che pria della Costituzione di Lotario i feudi non avessero alcuna forma. Il contratto o sia l'investitura è unicamente quella, che dà la forma al feudo, sia o non sia alienabile, che si deve sempre attendere in tutti i suoi ulteriori passaggi, e può dirsi di aver presa l'origine dalle leggi di Corrado, che molto prima di Lotario fu il primo a dar la norma della successione<sup>2</sup>.

Oltre a Guglielmo Perno, tra i più antichi feudisti ci è anche Bernardo del Medico, denominato per l'acutezza del suo ingegno e conosciuto sotto il termine vernacolo *Saccurafa*. Questi nell'interpretazione del Capitolo *Volentes*, fatta solo ad oggetto di esaminare in quai casi si desse luogo alla devoluzione a pro del Fisco, lungi dall'asserire che il medesimo *dat formam Feudis*,

<sup>1</sup> Guglielm. de Perno in cap. si aliquem, v. mori contingat.

<sup>2</sup> Lib. 2. Feud. tit. 34, de lege Conradi.



ridusse a' veri termini la materia. Conobbe, che per lo Capitolo *Volentes* non si possa il feudo vincolare: *quia licet data sit licentia testandi, non tamen vinculandi*; considerò due delle varie formole, colle quali soglionsi accordare le investiture, e ragionando della concessione fatta *alicui ex suis heredibus de legitimo corpore descendentibus*, espressamente disse che in questa forma di concessione *Filius non habens liberos, si alienat, et deinde sine prole decedat, Curia revocat Feudum a quocumque, nisi de expressa Principis licentia, alia, quam data a Capitulo Volentes, alienet. Quia, ut dictum est, Capitulum praedictum non tollit formam concessionis.*

L'interpretazione, da costui fatta sul Capitolo *Volentes*, fu per la prima volta data alle stampe in Messina nel 1537, dopo i consigli del Perno, che nella presente occasione ho per le mani. In quella, dopo le parole di sopra arredate, leggesi soggiunto: *Dic tu, quod immo tollit, et ita servatur, sed hic loquitur in feudo antiquo, non in primo acquirente. Vel si loquitur in primo acquirente, procedit secundum opinionem ejus, qui tenuit, quod primus acquirens non potest alienare ultra formam, sed ejus opinio non servatur in hoc Regno.*

Che queste parole non siano dell'autore, ma che forse trovandosi da qualche mano imperita notate nel manoscritto l'avesse per abbaglio l'editore infilzate nel testo di *Saccurafa*, cosa per altro spesse fiate addivenuta, stampandosi antiche opere scritte a mano, è evidente, dimostrandocelo la stessa allocuzione, che a qualunque altro può riferirsi, fuorchè all'autore. Oltre a che il suo concittadino Guglielmo de Perno, che dopo di lui comentò il Capitolo *Volentes*, non solo arreca ma approva ed uniformasi al suo sentimento: *Et licet videatur alienatio permissa per hoc Capitulum, attamen secundum Saccurafam, qui fuit dominus Bernardus de Medico, hoc non habet locum, quando Feudum est ex pacto, et providentia Principis. Quia tunc videtur concessum, quod tantummodo illud habeant descendentes ab illo*

*Feudatario, cui sic primo loco fuit concessum; et puto verissimum, quia pactum vincit legem, alioquin nulla forma, neque aliquis tenor investiturae esset attendendus, et frustra apponerentur conditiones, et pacta in concessionibus Feudorum, si possent auctoritate hujus Capituli indistincte alienari, quod esset contra naturalem et civilem rationem, et dicta omnium scribentium; quia in primis notant formam et tenorem investiturae, et formam privilegiorum, atque ideo intelligunt, quod procedit liberalitas hujus Constitutionis, quando forma non repugnat<sup>1</sup>.*

Per quel che riguarda tal punto, bisogna che renda giustizia agli scrittori della scuola siciliana. Per quanti n'abbia osservati, costantemente trovo presso tutti i migliori sostenuta la massima di non esser l'assenso del Capitolo *Volentes* bastevole a convalidare, gli atti che alterano la forma della concessione del feudo, a qual uopo esserci di bisogno dell'assenso specifico e particolare del Re<sup>2</sup>. Massima, che si sostiene fin anche da quel Pietro di Gregorio<sup>3</sup>, ch'ebbe l'ardire di scrivere che gli uomini delle terre baronali per esser sudditi immediati de' Baroni e mediati del Re, eran tenuti a maggiormente ubbidire a' primi che al secondo; per cui fu dal suo predecessore proscritto. Costui, dico, non ostante ch'è fosse capace di proferire tal sorta di bestemmia, pure veggo che in ciò conviene cogli altri<sup>4</sup>. E senza che stia più a lungo a tediare V. E. su di tal punto, posso dirle che anche nella ragion feudale sicula è fissato per teorema, che *semper locum habet dispositio Capituli Volentes, nisi forma concessionis data repugnet<sup>5</sup>.*

<sup>1</sup> Guglielm. de Perno in Cap. Volentes, v. Volentes. Giurba decis. 180.

<sup>2</sup> Cammarat. respons. legal. 6 e 76, ad 83. Cannel. in Cap. Volentes, § sed necessar. n. 18. Intriglio decis. 16, n. 10.

<sup>3</sup> Petr. de Gregor. de concess. Feud. part. quaest. 4, num. 12, p. 228.

<sup>4</sup> Pietro de Greg. concess. Feud. p. 3, q. 8, n. 7, § 97 et q. 7, per tot.

<sup>5</sup> Pern. loc. cit. Cutell. decis. 20, n. 18, tom. 2. Scribent. in Cap. Si aliquem.



Ciò posto, assi a riflettere che due sono le cagioni, per le quali la forma del feudo non è nè era alterabile anche pria della Costituzione di Lotario, proibitiva delle alienazioni. L'una riguarda l'interesse de' chiamati nelle investiture, o sian concessioni del feudo; l'altra l'interesse del concedente. Per la prima molte cose si sono scritte da' feudisti Siciliani. Non so se il loro sistema in tutte le sue parti poggi sopra principii veri. Il Camerario nel responso, che scrisse in forma di dialogo col Cannezio, col Fisco di Sicilia e con Giov. Angelo Pisanelli, cercò di dilucidarlo, ed apprestò moltissimo lume. Colle sue tracce potrebbe scriversi un trattato; ma qualunque sia tal materia, perchè riguarda l'interesse tra privati, all'oggetto presente è inutile che io n'entri all'esame, e perciò passo a considerare l'inalterabilità della forma per quella parte, che riguarda l'interesse del concedente, cioè a dire la ragion del Fisco.

Egli è vero che il Capitolo *Volentes* non elarga i gradi della successione, di cui non fa alcun motto, ed in conseguenza nella linea collaterale i congiunti sino al sesto grado solamente, perchè chiamati dalla legge del feudo, possono intendersi compresi nella forma. Oltre a costoro il Capitolo *Si aliquem* non ammette alcuno, come di sopra ho dimostrato. Essendo così, senza alterarsi in pregiudizio del Fisco la forma del feudo, non può in mancanza di congiunti in sesto grado ammettersi alla successione collaterale l'estraneo, o chi è in grado ulteriore. In difetto dovrebbe dirsi che l'assenso del Capitolo non sia bastevole ad alterar la forma in pregiudizio dei chiamati; ma che poi possa farlo ove trattisi soltanto del danno del Fisco. Qual è quella parte del medesimo, da cui può dedursi cotale stranezza? Non ostantechè i moderni feudisti siculi sieno rigidi sostenitori dell'osservanza della forma a pro del Fisco, pure non trovo alcuno, che abbia l'impudenza d'assentarlo. Quando vogliansi sostener paradossi potrebbe più tosto dirsi tutto il contrario; dapoichè nel permesso, che si

accorda di alienare e disporre de' feudi, ben due volte sono riserbati i diritti fiscali, senza farsi alcuna parola della ragion de' chiamati. Nonpertanto il vero si è che qualunque sia la disposizione del feudatario, non può arrecar nocumento nè agli uni nè all'altro, e l'alterazion della forma assi a considerare come un torto, che si fa a tutte e due rispettivamente. *Hoc Capitulum* (scrisse il Perno<sup>1</sup>) *fallit dupliciter: primo, nisi obstet forma concessionis Feudi, ut quia sit concessum illi, et heredibus, et successoribus, vel filiis de legitimo corpore; quia non potest in extraneam personam disponere, quia recederet a providentia Principis, et forma suae concessionis: Nam tunc si alienaret in extraneum, fieret duplex error, seu injuria, primo concedenti, quia contra ejus formam, et concessionem alienasset, et ideo non existentibus filiis, Fiscus revocaret, secundum tamen antiqua jura, et communia Feudorum: Secundo filiis, si extant, et tunc hos credo praeferrri Fisco, si extant, et revocant.*

Per quanto vogliasi aver premura di annientire i diritti fiscali, e per quanti sofismi vogliansi a tal fine escogitare, non è possibile abusar della ragione in sostenere il contrario. È massima ricevuta da' feudisti che la facoltà di disporre con atti di ultima volontà, e la licenza di alienare il feudo con atti tra vivi, egualmente sono *stricti juris*, e non ammettono larghe e benigne interpretazioni: *Strictam interpretationem recipit haec impetrata de Feudis testandi licentia, aequae, ac ea, quae ad faciendam inter vivos alienationem obtinetur, ubi id ex usu necessarium est. Eo quod haec veniae concessio, aut privilegium, aut certe renunciationem quamdam juris ipsius concedentis continet, quae stricti juris est*<sup>2</sup>. Oltre a che trattandosi di regalie, tra il numero delle quali certamente è d'annoverarsi il diritto di riversione competente al

<sup>1</sup> Pern. Cons.

<sup>2</sup> Voet de Feud. n. 52. Lambert. Goris adversar. tract. 3, p. 1, cap. 11, num. 9. Bort. de Feud. p. 5, tit. 2, cap. 3, 97. Anton. Matt. par. 8, n. 12.



Fisco, non è lecito valerci di congetture e presunzioni, vietandocelo con espressa legge del Regno <sup>1</sup>.

Ma non ci è bisogno di ricorrere a queste cose. Per togliere appunto l'occasione a potersi presupporre rinunciati tutti i diritti fiscali coll'essersi accordata nel Capitolo la facoltà di alienare e di disporre. *Ideo*, al dir di Perno, *ut hoc excludat, sua jura reservat*. Le clausole preservative, che si appongono nelle grazie, ne' privilegi e nelle concessioni, che si fanno da' Sovrani, non sono riferibili alle cose espresse, ma si rapportano a tutto ciò, che la grazia, il privilegio, la concessione non esprime. Del diritto di riversione in mancanza dei chiamati dalla legge de' feudi nella grazia accordata col Capitolo non si fa alcuna parola; dunque in forza della riserva non restò in menoma parte pregiudicato.

Benchè l'anzidetta massima venga dal buon senso a chiunque dettata, nè abbia bisogno di autorizzarsi altronde con tuttociò mi permetta V. E. di rapportar le parole del Cannezio, che al proposito si esprime in tal fatta: *Princeps legislator in fine ne relinqueret in ambiguo jura propria, expressis verbis reservavit sibi jura de servitio, et de aliis. . . . operatur etenim et unum aliud ista clausula: nam quamvis expressa licentia Principis circa alienationem Feudi faciat, quod Feudum non revertitur ad dominum, etiam quod deficiat, vel moriatur venditor sine herede legitimo. Ut textus in Cap. 4, circa finem de alienat. Feudi. Quamvis secus sit, quando consensus est tacitus, prout ex ista lege inducitur. Nam tunc nullum resultat praejudicium domino, quin revocet, si moritur venditor absque legitimo herede, ut videtur textum hoc decidere in Cap. 4, § profecto de lege Conradi. Dum vult, non posse fieri alienationem Feudi alia lege, nisi ea, qua tenet ipse alienator, et in his propriis terminis, et in individuo determinat Andreas, et late Afflict. Ideoque opus est expressa licentia a Principe vivente: Sed*

<sup>1</sup> Constit. Ea, quae ad speciale decus.

*quia in omni confirmatione adjicitur illa clausula Juribus Curiae, et alterius semper salvis, an ista clausula censeatur restricta confirmatio, ut censeatur Princeps confirmare, et de novo dare jus illud, quod erat penes venditorem, ut illo resoluta, resolvatur jus emptoris, quod etiam in tali specie procedit ille textus, quia illa clausula non refertur ad ea, quae expressa sunt, sed ad alia non donata <sup>1</sup>.*

A buon conto giusta il sentimento di costui non solo il permesso del Capitolo, ma neanche l'assenso del Principe vivente spedito nella forma comune può convalidare un tal atto, per cui ci è di bisogno di un assenso espresso nella forma specifica e dispensativa.

E così certo di non permettersi dal Capitolo l'alienazione della forma in danno del Fisco, che il di sopra citato Perno (il quale, per quanto portava l'oscurità dei tempi in cui visse, dimostra aver capita la materia) volendo trovar la maniera di restringere al possibile il caso della riversione, altro non potè dire che quando l'investitura sia concepita unicamente sotto la clausola *pro se et heredibus*, si c'intendon compresi anche gli estranei; poichè la parola erede è verificabile in qualunque successore. Non ostantechè questa clausola è troppo rara nel Regno, il che per ora potrei lasciar la cura di esaminarla, e riserbarmi a farlo nel caso mai che talvolta si avverasse, pure non bisogna lasciar correre l'errore senza risposta.

Nella ragion feudale la parola *eredi* non comprende altri se non che i successori ed eredi del sangue. Ciò era noto al Perno; tanto vero che se ne incarica; ma per evadere questo scoglio altra via non ritrovò, se non che il dire: *Hodie autem cum per Capitulum Volentes sit alterata, et mutata natura Feudi, quia est alienabile, et sit alienabile, et per consequens per dictum Capitulum trans-*

<sup>1</sup> Cannet. in Cap. Volentes, § ultim. pag. mihi 206 et 207. Vid. Grammatic. decis. 66, n. 6.



*misibile ad extraneos; verbum heredem necessario comprehendit omnem heredem secundum jus commune post Capitulum Volentes, et sic in dubio extraneum institutum; et sic in dubio praesumemus hodie Feudum hereditarium (quando non apparet forma, secundum quam sit pro se, et heredibus tantum concessum) pro omni herede Feudatarii, licet extraneo, sicut olim praesumebamus hereditarium sanguinis*<sup>1</sup>.

La facoltà di alienare, come di sopra ho cennato, non altera nè muta la natura del feudo. Ciò si verifica, ancorchè l'investitura fosse concepita sotto la clausola *tibi, et cui dederis*<sup>2</sup>; e pure grandissima è la differenza tra l'una e l'altra, perchè in questa seconda l'estraneo s'intende compreso ed abilitato dalla forma del feudo, ma non è così nella prima clausola, in cui s'intendono compresi solamente gli eredi del sangue e coloro, che dalle leggi del Regno sono abilitati alla successione feudale: in niuna di queste si vede stabilito che in materia feudale sotto la parola *eredi* s'includano anche gli estranei o i congiunti collaterali oltre del sesto grado. La forma comune de' feudi del Regno, che anche in mancanza d'investitura deesi presumere, è a tenore della legge costituzionale *Ut de successioneibus* elargata ne' gradi della linea collaterale del Capitolo *Si aliquem*, val quanto dire *pro se, et suis heredibus ex suo corpore legitime descendentibus, ita tamen quod vivant jure Francorum*. Quindi nel dubbio sotto la parola *eredi* non possono intendersi compresi anche gli estranei. Il Perno forse scrisse il suo consiglio pria che si fosse ciò dalla legge di Alfonso stabilito<sup>3</sup>. Non è possibile a credersi che fosse inciampato in tal errore, se detta legge trovavasi di già emanata. E si troverebbe al certo molto bene il Fisco, se la materia nel tutto avesse a regolarsi col di lui sentimento; dappoichè, siccome ammette l'estra-

<sup>1</sup> Cons. 22, n. 4. — <sup>2</sup> Cujac. de Feud. lib. 4, cap. 57.

<sup>3</sup> Cap. 446, Regis Alphons.

neo quando l'investitura sia concepita sotto la clausola *pro se et heredibus* e non sia feudo di dignità, così esclude qualunque più stretto collaterale quando sia *pro se, et heredibus ex corpore*: interpretazione, che avendo un tempo preso voga nel Regno di Napoli, Carlo II d'Angiò la caratterizzò per iniqua nel suo Capitolo *Considerantes*.

Che che sia dell'arrecata dottrina del Perno in ciò inconsequente, che ora ammette alla successione l'estraneo ed ora esclude il collaterale anche congiunto in grado, con diversificar le clausole, che niente o poco hanno di differenza, e la qualità de' feudi, egli è certo che il feudatario non può alterare la forma del feudo in pregiudizio del Fisco, non dandogli tal facoltà il Capitolo *Volentes*, che lasciò i feudi nella loro natura, ed altro non fece se non che rimettere quella caducità, in cui sarebbero incorsi se si fossero alienati senza l'assenso: *Assensus seu licentia alienandi data per Capitulum Volentes, est legis assensus, qui nihil aliud operatur, quam ut alienatio valeat, sine metu caducitatis, quia olim licentia Principis in alienatione specialiter requirebatur; sed non operatur, ut Acceptor efficiatur Vassallus cum diversis qualitatibus, quam esset in personam alienantis, et si quidem alienans jus totum, quod ipse habet, transferre in emptorem, et non plus. L. nemo plus juris ff. de reg. jur., ut si feudum non liberum, sed qualificatum penes se habeat cum eisdem qualitatibus in acceptorem transferat, ut tunc finiatur feudum in persona acceptoris, cum finiendum veniebat in persona venditoris, ut mortuo venditore sine descendentibus, Feudum Curiae aperiat, et non attendatur persona, nec descendentes emptoris*<sup>1</sup>.

Il sentimento del Cumia contenuto nelle arrecate sue parole viene anche appoggiato dall'autorità di Blasco Lanza, che da lui rispettosamente s'allega<sup>2</sup>: circostanza

<sup>1</sup> Joseph Cumia in cap. Si aliquem verb. antiq. n. 245.

<sup>2</sup> Idem loc. cit. n. 244.



degnata di riflessione; dappoichè si vede quanto ciò sia vero, confessandosi anche da chi per proprio interesse avrebbe dovuto sostenere il contrario.

L'unico, che può in parte alterar la forma, è il primo acquirente del feudo, ma restringendola e non mai elargendola in danno del Fisco. Questa facoltà non nasce da alcuna legge del Regno; ma dal diritto comune de' feudi, a cui (postochè l'alienazione sia dal Capitolo permessa) assi a ricorrere per potersi regolare. Oltre a quanto su di ciò di sopra ho cennato ne' frammenti dell'Ardizzone, che unitamente con quelli dell'Alvarotto ed altri incerti autori furono dalla diligenza del Cujacio raccolti formandone il quarto libro de' feudi, che illustrò con note dottissime, leggesi: *Nulla juris Constitutione, aut consuetudinis ususque longaevis observantia prohiberi sciscitatus invenio Vassallum arctiori, quam ipse habeat lege Feudum, in alium ubi libet posse transferre*<sup>1</sup>. In tal caso la ragion del signore anzichè restar deteriorata viene a migliorarsi. Quindi vede bene V. E. che anche nell'ipotesi, che il Capitolo *Volentes*, come soltanto permette di legarsi il feudo *in unam eandemque personam*, così se permettesse di sottoporlo a vincolo di fedecomesso, potrebbe il testatore restringer la forma con escluder per esempio le donne, ma non già elargarla con chiamare i maschi oltre i gradi della permessa successione, e molto meno gli estranei in difetto de' medesimi.

Ciò è tanto vero che vien confermato da una espressa legge del Regno, che veggo con meraviglia di non incaricarsene alcuno, che tratta di questa materia. La medesima è il Capitolo 454 del Re Alfonso, il di cui tenore è necessario che V. E. abbia per intero sotto gli occhi, perchè non dà luogo a qualunque sofismo in contrario: *Item sia sua merci, etiam remictiri ogni razuni spettanti alla Regia Curti contra tutti Prelati, ed Eccle-*

<sup>1</sup> Cujac. de Feud. lib. 4, tit. 108.

*siastici pirsuni, Marchisi, Conti, Visconti, Baruni, et Feudatarj per alienazioni di Marchisati, Cuntati, Baronii, et Feudi quaternali, oiplani, quomodocumque alienati usque in odiernum diem sub alia forma, quam in eorum privilegiis continetur, propter quam formae mutationem dicta bona alienata Curiae aperiri debeant, vel aperta essent; ita quod de cetero li dicti Marchisati, Cuntati, Baronie, et Feudi alienati remaneant sub forma, in qua alienatio facta fuit, non obstante mutatione formae ut supra; Attento maxime, quod per Capitulum Volentes data est libera facultas alienandi . . . Placet Regiae Majestati, quod propter mutationem formae in alienationibus Feudorum hactenus factis, per sententiam non decisam, et executioni mandatis, Feuda ipsa non censeantur Regiae Curiae aperta: remaneant tamen sub forma earum Concessionum, si de illis authentice constiterit, alioquin censeantur, et intelligantur esse concessa sub forma juris Francorum.*

Dunque non ostante il Capitolo *Volentes* la forma del feudo non si può alterare; e, non ostante l'alterazione della forma, dassi luogo alla devoluzione, che da Alfonso non si rimise per l'avvenire, ma unicamente per lo passato, purchè ancora non ci fosse sentenza riportata dal Fisco a suo favore.

A quanto finora ho detto assf da aggiungere l'osservanza, che sempre si reputa l'ottima interprete delle leggi. Anche dopo i due Capitoli *Si aliquem, et Volentes*, i feudi in vece di trattarsi in ciò come allodii, per lo spazio di secoli si è nel Regno osservata la ragion pubblica feudale. Gli esempi ce li somministra Giov. Luca Barberio. Costui visse a tempo di Ferdinando il Cattolico, e di suo ordine nel 1514 formò il registro di tutte le segrezie e di tutti i feudi del Regno colle loro investiture ed ulteriori passaggi, promovendo la ragion fiscale su di ciascun feudo colle sue riflessioni scritte in forma d'allegazione. In questa voluminosissima opera manoscritta, che intitolò *Capibrevio* e che niuno s'ha



preso finora la briga di dare alle stampe, manca l'indice delle materie e cose notabili. Per quanto le cure della mia carica mi han permesso, avendola osservata con andarla leggendo per dir così alla ventura, ritrovo di essersi moltissime fiate avverato il caso della riverision de' feudi alla Regia Corte per la morte anche testata del feudatario senza legittimi successori in grado.

Ritrovo pure che la forma della concessione del feudo contenuta nell'investitura rispettavasi, e non si avea l'ardire di alterarla colle disposizioni se non otteneyasi l'assenso specifico del Re. Se volessi rapportarle tutti gli esempi, che quivi ho osservato, dovrei dilungarmi di molto e troppo a lungo tediandola. Qui le ne cennerò solamente uno perchè, per le circostanze che l'accompagnano, mi sembra che possa formare stato nella materia; tutti gli altri potrà, se l'aggrada, vederli nella nota, che a tal fine le complico. Gerardo Aldoino possedeva quattro feudi, pervenutigli due dal paterno e due altri dal materno retaggio. Il diritto del Tono, sive Amanfaragi, che si esige nel mare di Melazzo ed il feudo di Venetico erano stati del padre, ed il feudo di Lungarino e Mazzara erano della madre. Non avendo discendenti, col testamento istituì suoi eredi Pietro Porco e Corrado Spatafora, il primo ne' feudi di Longarino e Venetico, ed il secondo ne' feudi di Mazzara e del Tono di Melazzo. Costoro dopo la morte di Gerardo domandarono ad Alfonso d'Aragona la conferma della disposizione. Il Re, prendendo a cura un affare così serio, volle che si esaminasse dall'intero Sacro Consiglio, che convocò avanti di lui, e non solo si stabilì che tre degli anzidetti quattro feudi, la di cui forma era *pro se, suisque heredibus ex corpore* per la morte di Gerardo senza discendenti si fossero aperti e devoluti alla Regia Corte, ma di più di non esser tenuto il fisco a corrispondere quegli annui pesi e legati, che gli antipassati possessori avean disposto a favore di alcuni luoghi pii, in esecuzione di che lo stesso Alfonso li vendè a Pietro

Porco, e soltanto per lo feudo di Venetico, la di cui forma di concessione era *pro se suis heredibus in perpetuum*, s'accordò l'assenso<sup>1</sup>.

Posto il fatto la cosa parla da se, e dell'autenticità dell'anzidetto registro da cui si ricava, non è da dubitarsi, non ostantechè Monsignor Testa noti a credenza il Barberio colla nera taccia di calunniatore. *Hic* (ei scrisse) *est auctor manuscr. Codicum, quos Capibrevia vocamus, in quibus prope de omnibus Siciliae Feudis scribitur, inanesque quaestiones, ne dicam calumniae, adversus eos, qui tunc illa possidebant, passim instituntur*<sup>2</sup>. Veramente qui per lo passato sulla stampa delle opere ci è stata troppo di trascuraggine: purchè l'autore non dicesse parola da poter disgustare il santissimo tribunale dell'inquisizione, niuno prendeasi la briga di vedere qualunque altra cosa avesse scritto.

Tralascio di dire che nella biblioteca sicula del Mongitore veggio fatta onorata menzione del Barberio<sup>3</sup>: È vero che quando si portò in Ispagna, ove incontrò molto bene nell'animo del Re, temendo i baroni di tale spedizione anticiparono col dimandar la grazia, che dal procurator fiscale non si potesse loro inferir molestia alcuna; ma il rescritto, che ottennero si fu: *Placet Regiae Majestati, quod habeatur ea ratio, qualis de jure habenda sit, et quod subditi indebite non vexentur*<sup>4</sup>.

Rinnovarono in appresso la stessa domanda, ed attaccarono direttamente il Capibrevio, a cui avrebbero voluto che non si prestasse alcuna fede. Il Re saggiamente determinò: *Stetur actis privilegiisque in dicto Capibrevio contentis, seu mentionatis, cui Capibrevio fides attribuatur in actis praedictis; quo vero ad allegationes in dicto Capibrevio per eundem factas, illae non intelligantur in praejudicium alterius, nec illis stetur*<sup>5</sup>. A te-

<sup>1</sup> Capibrev. delle Segrezie vol. 4, f. 9.

<sup>2</sup> In not. cap. 63. Regis Ferdin.

<sup>3</sup> Mongit. Biblioth. Sic. f. 347, vid. Joannes Lucas Barberius.

<sup>4</sup> In dicto Cap. 63. Reg. Ferdin. — <sup>5</sup> Cap. 109. Regis Ferdin.



nore di ciò il Capibrevio, per quel che riguarda la forma delle concessioni, gli assenti, le revisioni e le riconcessioni venne dalla regia potestà autorizzato, che lo rese degno della pubblica fede <sup>1</sup>. In quanto poi alle allegazioni l'essersi ordinato, come era di ragione, *illae non intelligantur in praejudicium alterius*, certamente non importa che contenessero calunnie. Bisogna confessare il vero che quel buon prelado Monsignor Testa, quando volle parlare di tali materie, peccò in causa. Le nozioni delle lettere umane, in cui egli valea, per quanto sieno pregevoli, a nulla servono, o almeno non bastano per dar giudizio sano ed adeguato nelle cose attinenti alla ragion feudale.

Signor Eccellentissimo, dopo di aver io considerato con tutta l'attenzione il tenore de' due Capitoli *Si aliquem* e *Volentes*, dopo di aver letto quanto si è scritto dagli autori più accreditati della scuola de' feudisti siciliani; e dopo di aver veduto nel Capibrevio ciò, che si è praticato in diversi casi che sono occorsi ne' tempi a noi rimoti, mi sembra un'evidenza che i feudi di questo Regno in altro non differiscono da quelli del Regno di Napoli, se non che in semplici accidentali modalità, e fra di queste specialmente in due. Ivi la successione dopo della Costituzione *Ut de successionibus*, mercè le grazie da tempo in tempo accordate da' Sovrani, viene elargata nella linea collaterale talvolta al quarto e talvolta al quinto grado, non in tutta la loro estensione ma in alcuni casi solamente. Qui il Capitolo *Si aliquem* l'elarga fino al sesto grado. Ivi per l'alienazione ci è bisogno dell'assenso dell'uomo o sia del Re vivente: qui vi è l'assenso della legge, che nasce dal Capitolo *Volentes*; ma nella di loro forma sono gli stessi; tanto gli uni quanto gli altri sono riversibili al fisco in difetto di legittimi successori in grado a tenore dell'anzidetta Costituzione *Ut de successionibus*, ch'è la prima fonda-

<sup>1</sup> Guston. discept. fiscal. 25, n. 9, tom. 2.

tale legge, con cui abbiamo a regolarci così nell'uno come nell'altro Regno. S'egli è così, illegalissima e capricciosa è la massima, di esser qui i feudi divenuti come allodii, ed è una sciocchezza il dire quel che talvolta ho inteso da qualch'uomo volgare, d'esser la decima il compenso della devoluzione con gran profitto del Fisco. La decima del prezzo, che a tenor del Capitolo dovrebbe pagarsi in beneficio del regio erario, non ha tale oggetto, come di sopra ho cennato. La medesima è prezzo dell'assenso e della ricognizione <sup>1</sup>. In difetto avrebbe a pagarsi non solo nel caso di vendita, ma ancora di qualunque successione a pro di coloro, che non compresi nè dalla legge nè dalla investitura, e di qualunque disposizione, che alterasse la forma del feudo; nè è vero che sia tanto profittevole al Fisco quanto si decanta: ciò forse si è smaltito per dare un soporifero a coloro, che avrebbon dovuto invigilarci. In altra occorrenza l'ho dovuto esaminare e far presente al Re. In oggi per lo pagamento dell'anzidetta decima ci è tempo d'un anno dal giorno della vendita, ed a chi paga fra i primi sei mesi è rilasciata la terza parte, e quando si coacervi il fruttato di più anni, come assi a fare nelle prestazioni eventuali, si vede quanto sia tenue l'annuo profitto, che ne ritrae il Fisco <sup>2</sup>.

Postochè il sistema della ragion feudale in Sicilia non abolisce, anzi lascia illeso il diritto di riversione spettante al Fisco, che l'osservanza ci dimostra di averlo esercitato fin dalla sua prima origine, sarà pregio dell'opera l'indagare il perchè siasene interrotto l'esercizio; tanto vero che in oggi non sia a memoria d'alcuno d'essersi dichiarato qualche feudo aperto e devoluto alla Regia Corte per mancanza di successori in grado. Dopo aver ciò meditato, mi lusingo di averne ritrovata la vera

<sup>1</sup> Cumia de feud. in Cap. Si aliquem in v. antiqu. n. 334: Haec nempe decima ad similitudinem est quinquagesimae, quae in alienatione emphyteusis solvitur domino directo.

<sup>2</sup> Voto per equilibrare il peso de' donativi nel Regno di Sicilia p. 31.



cagione: cosa, che non veggo essersi finora da alcun altro avvertita. Per lo Statuto, che in questo Foro chiamasi *Continuante*, si reputa che il possesso de' beni di chiunque muore, purchè non gli abbia alienati in vita, continui nella persona del legittimo successore. Quindi è che le cause d'immissione chiamansi possessorie, ed in' vece della dichiarazione del giudice di appartenere a taluno l'eredità testata o intestata si spediscono in suo beneficio le lettere di manutenzione di possesso: or tali lettere, quando non ci sia contraddizione, è facilissimo ad ottenersi da chiunque le voglia; appunto come in Napoli è facilissimo di ottenere il decreto di preambolo non contraddetto. La Gran Corte, che privatamente procede ne' giudizi possessorii si regola collo Statuto continuante anche pe' feudi, o che non ci sieno legittimi successori in grado. Ecco donde è nata la indisciplinazione, ed ecco la via per la quale s'è introdotta la corruttela. È vero che nella supplica data a Ferdinando il Cattolico, per ottener la grazia di detto Statuto, si chiese anche pe' feudi; ma per questi e per qualunque altro diritto spettante alla Regia Corte, il Re colla grazia che accordò, non intese pregiudicarsi: *Placet Regiae Majestati, absque tamen praejudicio suae Celsitudinis in rebus Feudalibus, et aliis juribus Regiae Curiae pertinentibus*<sup>1</sup>.

Non ci era certamente bisogno dello Statuto continuante pe' feudi. Questi, morto il feudatario, passano *tanquam sagitta*, ma al legittimo successore, cioè a colui ch'è compreso nell'investitura, ed è chiamato dalla legge de' feudi. Chi all'incontro non è tra il numero di costoro non può valersi dell'anzidetto Statuto, sì perchè le cose feudali sono espressamente dal medesimo eccettuate, sì ancora perchè la natura ed indole della cosa non lo comporta. Il possesso del feudo è precario, e non nasce dal diritto di piena proprietà e dominio; ma è limitato e circoscritto da' patti, dalle leggi e dalle

<sup>1</sup> Cap. 43. Reg. Ferdin.

condizioni apposte dal concedente nell'investitura: onde non è trasmissibile e molto meno continuabile in persona di qualunque successore quando colla morte del predecessore rimane estinto. Fingasi di grazia che taluno conceda un fondo allodiale tassativamente durante la vita del concessionario, domando se in tempo della morte di costui possono i di lui eredi far uso dello Statuto continuante contro del concedente? Certo che no; dappoichè troverebbero l'ostacolo della legge di concessione. Chi non vede che quest'ostacolo appunto trovar debbono coloro che, essendo congiunti al defunto oltre al sesto grado per linea collaterale, domandan le lettere di manutenzione; e pure la G. C., la quale tuttochè sia il magistrato supremo in questo Regno, è composta di giudici temporanei, che per un biennio interrompono il corso dell'avvocheria, a cui ritornano dopo deposta la carica non solo su di ciò ad occhi chiusi accorda le lettere di manutenzione di possesso pe' feudi, ma di più, se talvolta il dormiente Fisco di questo Regno si è risvegliato da quel letargo in cui per tal materia è stato, ha trovato la maniera d'illuderlo. L'esempio, che mi permetterà di addurle, dimostra la cosa, e la rende sensibile a chiunque. Nel secolo passato Antonio Lucchesi possessore della baronia di Campofranco, non avendo discendenti, col testamento scrisse erede la moglie nei beni allodiali, e rispetto ai feudi nulla ci pose del suo, ma chiamò colui, che *de jure, et ex forma vinculorum* avrebbe dovuto succedere. Seguita la sua morte, s'aprì in G. C. il campo alla contesa possessoria. Da prima comparvero varii suoi congiunti, ciascun de' quali pretendeva per se le lettere di manutenzione di possesso de' feudi. Tutti però i concorrenti eran congiunti al defunto nella linea collaterale oltre al sesto grado. Il Fisco giustamente pretese l'esclusione di tutti. La G. C. in prima istanza, preferendo la linea al grado, accordò le lettere di manutenzione a Stefano Riggio, comechè fosse più remoto degli altri concorrenti, e riguardo al



Fisco per la pretesa devoluzione gli riserbò le ragioni da sperimentarle nel giudizio plenario, o sia nel petitorio. *Sub reservatione tamen jurium tam in petitorio, quam in possessorio plenario Regio Fisco* <sup>1</sup>.

In appresso questa causa ebbe altre vicende; ma finalmente fe recedere dalle decisioni, ch'eransi fatte, la sorella del defunto Barone. Costei, che trovavasi monaca, nel mentre che gli altri contendevano per la successione del fratello, ottenne dichiararsi nulla la sua professione, e così fe cessare qualunque briga <sup>2</sup>. Che che sia di ciò, che importa poco all'oggetto presente, due son le riflessioni che V. E. far dee sul fatto arretrate.

La prima: che la G. C. piglia cognizione in tali materie, anche quando ci sia interesse del Fisco patrimoniale, di qualunque indole sieno le cause o possessorie o petitorie. Ove il Fisco sia attore, sia reo, o autore laudato, ogni altro Tribunale è incompetente fuor di quello, che rappresenta il procurator di Cesare. Il Fisco dal genio della causa non può esser tirato a piatire fuori del suo in altro Tribunale <sup>3</sup>: in ciò qualunque rilassatezza di disciplina è sempre al Fisco fatale. *Expertus loquor*.

La seconda: che la clausola del Capitolo esclusiva dello Statuto continuante, ove si tratta d'interesse del Re, s'interpreti come una semplice riserva di ragione da non attendersi nel giudizio possessorio. V. E. già vede quali sono gli effetti, che ciò produce, dopochè per tal via il successore, quantunque illegittimo pel possesso (per adattarmi al linguaggio del Foro), è mantenuto nel possesso de' feudi, il Fisco certamente non penserà più, come non ha pensato mai per lo passato, di ricuperarli con un giudizio petitorio.

<sup>1</sup> Decis. Feud. Regn. Sicil. decis. 4, n. 1.

<sup>2</sup> Cammarat. respon. decis. 6 et 7.

<sup>3</sup> Sicil. Sanct. num. 6, supplement. ad tit. 3, tom. 1, § 31, de Tribunali Reg. Patrim.

Nè per sostenere tal massima, mercè la quale si è dilaniato l'interesse del Re in un articolo di tanta importanza, giova ricorrere al Capitolo 390 del Re Alfonso. Non dico già che il Capitolo di Ferdinando il Cattolico fu molto posteriore; ma, anche prescindendo da tal riflessione, dico ch'è ben difficile di penetrare nello spirito di alcune leggi de' tempi trasandati, senza sapere la storia della giurisprudenza ed i sentimenti dei giureconsulti contemporanei: mancando tal presidio non si possono adattare, e farne soltanto uso ove cascano a dovere. Ai tempi di Alfonso d'Aragona, in vece di quella corruttela e rilassatezza di opinione, che oggi corre su tal materia, pensavasi con troppo giansenismo e molta esorbitanza a pro del Fisco.

Il Saccurafa e il Perno, che vissero in quell'età, e furono gli antesignani e maestri della scuola feudale sicula, tutti e due sostennero ed insegnarono quell'antica massima, che prese voga sotto Carlo I; e nel Regno di Napoli, come di sopra ho cennato, fu abolita con un Capitolo di Carlo II d'Angiò <sup>1</sup>. Pretendeva allora il Fisco che quando l'investitura fosse concepita sotto la clausola *pro te, et tuis heredibus ex tuo corpore legitime descendantibus*, si dovesse escludere anche il fratello del defunto Barone morto senza figli, a motivo che non era compreso nella forma della concessione del feudo. Or, essendo questa la clausola più comune ed usitata nel Regno, frequenti erano i casi, che poneano il Fisco nello stato d'incorporare i feudi, e per via di fatto senza cognizione di causa impossessarsene, tuttochè esistessero collaterali chiamati, e dalla Costituzione *Ut de successionibus*, e dal Capitolo *Si aliquem*.

Oltre la dottrina del Saccurafa e del Perno, che dimostra qual fosse il modo di pensare d'allora su tale

<sup>1</sup> De Medic. sive Saccuraf. sup. Cap. Volentes, tit. de success. ex testam. in 2 form. scilicet stricta, § si vero. Pern. cons. 7, col. 5, in princ. et ibi, ego notavi.



articolo, nell'andar rivoltando il registro di Giov. Luca Barberio mi sono imbattuto in un caso, che ne fa vedere che l'uso pratico del Foro non era da ciò difforme. Garziolo de Juar possedea i feudi di Galafi, Bilici e Foresta di Belripario, che per la sua morte testata pervennero a Giovannella de Juar di lui unica figlia. Costei nel 1357 morì senza discendenti in età minore. Tanto bastò che si fosse destinato Raffaele Branciforti segreto e maestro procuratore in Sicilia per amministrarli come feudi devoluti al Fisco, e tanto bastò che il Re Ludovico col consenso dell'Infante Giovanni suo balio e tutore l'avesse riconceduti a Perronio de Juvenio ed a'suoi eredi legittimamente discendenti dal suo corpo coll'obbligo del militar servizio; colla clausola de' Franchi, ed a condizione di rinunziare all'annua pensione di once 150, che gli pagava la Real Tesoreria. Pria di sbrigarsi il privilegio della nuova concessione venne ad opporsi il procuratore di una tal Preziosa vidua e madre rispettivamente di Garziolo e Giovannella, e procuratore insieme di Teresa de Juar germana di Garziolo, ed in conseguenza amita della defunta feudataria, pretendendo di spettar loro la successione dei feudi non meno per lo testamento del suddetto Garziolo che per altre scritture. Dopo molte altercazioni col procuratore del Fisco la risoluzione si fu, *quod remanentibus, ipsis Feudis, et illorum redditus, et proventus penes dictum Secretum, et magn. Procuratorem Siciliae nomine ipsius Curiae si dicta Serena, seu ejus filii infra unius anni terminum a die obitus praefatae qu. Joannellae in antea numerandum ad praedictum Siciliae Regnum non accederent, eorum jura, quae in dictis Feudis habere praetendebant, obstensuri, ipsius anni curriculo decurso, et ipsa Serena, seu ejus filiis non accedentibus, ipsa tria Feuda pleno jure Regiae ipsi Curiae remanent.* Dopo del quale stabilimento il Re ratificò la concessione fatta a Perronio de Juvenio, e gli cedè le ragioni spettanti al Fisco per la morte di Giovannella

senza discendenti, per valersene contro di Serena e suoi figli, se mai nel corso dell'anno non venissero a fare sperimento della loro azione <sup>1</sup>.

Questo esorbitantissimo modo di procedere si volle appunto evitare colla grazia, o per dir meglio colla giustizia, che s'implorò da Alfonso d'Aragona.

Il tenore della supplica datagli lo dimostra a chiunque abbia le suddette nozioni. *Item supplica, che la Regia Curia, oi vero lo Fisco, oi so Procuratori ogni volta, che un Baruni, oi Feudatario mori senza aviri discendenti, havi tentato, e tenta vuliri absque aliquo processa, et causae cognitione de facto prindere la possessione di tali Barunii, sive Feudi, e da poi li successuri si abbiano da indrizzari contra lu Fisco, e così li vostri Vassalli su straziati de gran fatichi, interesse, e spisi, avendo a litigare cu lu Fisco, essendo privati, e spogliati de la possessione loro.*

La verità del mio assunto non può meglio dimostrarsi nè con argomento più convincente, nè con pruova maggiore delle parole stesse della supplica fin qui arredate, che contengono la cagione per la quale si mosse il Regno ad implorare la grazia.

Nè possono frastornarmi da sì giusta intelligenza alcune parole, che leggonsi buttate nel resto della supplica, perchè non mai possono adattarsi alle persone insuccessibili per legge del feudo: le rapporterò per intiero, acciò V. E. ne formi la giusta idea. Dopo l'esposto contenuto nelle parole di sopra arredate sieguesi a dire: *Sia sua mercè ordinare, che morendo il Barone Feudatario, nullo discendente esistente, e sopravvenendo alcuno collaterale, o estraneo, il qual prima facie dimostra aver qualche dritto di succedere, sive ex testamento, sive ab intestato, che quel tale abbia la possessione, et se l'avesse, non le sia de facto levata sine causae cognitione, e dopo il Fisco s'abbia via ordinaria indrizzare con-*

<sup>1</sup> Volum. 1, del Capibreve del Vallo di Mazzara pag. 58.



iro il Possessore, et eodem modo il Fisco pretendendo aver detta ragione nelli beni burgensatici, si debbia indirizzare ordinarie per termini dationem contro il possessore, e detentore delli beni, et non alia via, et li possessori in tal caso siano tenuti dar buona plegieria di non deteriorare detto Feudo, e delli frutti i quali perceperessero, e così delle spese, che nella causa fossero da farsi. *Placet Regiae Majestati etc.*

Senza dire che Alfonso d'Aragona non solo volle temperare quel rigore fiscale, che allora usavasi, ma di più che volle ridurre i feudi a cuccagna, esposti al saccheggio di chiunque, non si può sostenere che in vigor del suo Capitolo l'insuccessibile per legge del feudo abbia ad ottenere il possesso, restando solo al Fisco il diritto di agire con via ordinaria. Chi è insuccessibile per legge del feudo e non è compreso nella forma del medesimo, *prima facie* dimostra di non poter mai ed in qualunque caso esser ammesso in esclusione del Fisco, ed in conseguenza non può valersi della disposizione di tal Capitolo contro del medesimo, che se sia se possa aver luogo quando, posta l'esistenza di un successore in grado esclusiva dell'azion fiscale, la contesa è tra' privati.

In tutti gli assunti della presente diceria avrà V. E. scorto che sempre mi son valuto delle teorie degli scrittori Siciliani più accreditati e classici nella materia, acciò, volendo riparare all'indisciplina, non possa dirsi che voglia introdurre una novità a dispetto della Giurisprudenza del Regno. Lo stesso mi giova di praticare in questa occasione. Mario Muta comentando per l'appunto il Capitolo di Alfonso gli dà quell'intelligenza, che l'ho esposta: *Neque hoc Capitulum Regni, nec dictum Capitulum 43 Regis Ferdinandi dicit, quod continuetur possessio in heredem prohibitum possidere.... sed intelliguntur, ut continuetur in eum solum, cui lex defert, vel testatoris disposuit dispositio, si Feudum erat novum, vel forma non repugnaret.... licet feudatarii*

*defuncti possessia transeat etiam in feudalibus ex his, quae vidimus superius ex L. praecedenti, tamen recipit interpretationem, ut est hoc Capitulum cum concordantibus, habeat locum etiam in testamentis, ibi (sive ex testamento etc.); tamen subauditur, quatenus institutio fiat in personam immediate successuram, ac ex lege feudi vocatam, et in eum, in quem leges Feudales deferrent, ut tetigi paulo supra <sup>1</sup>.*

L'ottimo tra tutti i comentatori del rito di questa G. C. è Giuseppe Cumia. Costui, esaminando lo Statuto continuante giusta i varii rami dell'interdetto possessorio, individua particolarmente il caso tra il Fisco e l'erede del feudatario, che non sia congiunto in grado, e l'esclude dal beneficio dell'interdetto *Recuperandae*, quando sia dalla detenzion del feudo espulso dal Fisco. *Item exemplum tradi potest de herede Baronis, qui detinet Feudum, in quo ipse non succedit, quia fit finita generatio, in quam Feudum per dominum concessum fuerat, quo casu Fiscus potest propria auctoritate, parte non citata, et sine aliquo processu possessionem Feudi sibi capere.... ut tunc heredi non competat interdictum recuperandae possessionis contra Fiscum <sup>2</sup>.* Ed è rimarchevole in questo luogo il vedere che il Cumia faccia uso dell'autorità di Pietro di Gregorio, il quale se fu buon feudista fu molto miglior feudatario, e pure lasciò scritto <sup>3</sup>: *Quando Feudum aperitur Regiae Curiae propter finitam generationem Feudatarii, Fiscus eo casu non est successor, sed auctor, et aperta sibi via venit jure proprio, ratione proprietatis, non autem jure transfuso, nec devoluto, quo casu potest Fiscus capere possessionem Feudi propriae auctoritate, et parte non citata, et sine alio processu; sequitur quod si Fiscus eo casu aperet possessionem Feudi, non competeret heredi inter-*

<sup>1</sup> Muta in Cap. 390. Reg. Alphonsi n. 8 et 10.

<sup>2</sup> Cumia in Cap. 38. Ritus M. C. n. 262.

<sup>3</sup> Petr. de Gregor. de concess. feud. p. 4, qu. 4, tit. 13.



*dictum recuperandae possessionis; ita quod dicto heredi nullum jus, aut remedium competit eo casu ad agendum contra Regem.*

Finalmente il Capitolo 19 di Filippo II ci dimostra qual era la pratica di quei tempi, che morendo il feudatario senza discendenti e nascendo briga per la successione collaterale, la Regia Corte si poneva nelle sue mani i feudi con percepirne i frutti: volendosi ciò evitare si dimandò la grazia al Re, e nella supplica datagli con molta scaltrezza non si menzionò l'interesse del Fisco, quando i collaterali non sieno in grado successibile; e soltanto in termini generali si disse che accadendo disputa tra medesimi, *la Regia Corte non possa, nè debba prendere, nè tenere la possessione di detti Stati, e Baronie, nè godere li frutti di quelli; ma per quanto fu subdola la dimanda altrettanto fu savia la risposta: Catholica et Regia Majestas pro quiete dicti Regni sollicita, ac ne hujusmodi controversiis, et incomodis incolae fatigentur, praecipit, ut cum casus evenerit causae super possessorio vertentes, infra nonaginta dierum spatium omnino terminentur. In eo vero, quo ad fructuum, perceptionem attinet, habita super his informatione, justitia mediante declarabit.*

Da quanto ho considerato su di tal punto mi pare che possa conchiudersi con un dilemma, da cui non può uscirsene. O lo Statuto continuante non ha luogo per la successione feudale, essendoci interesse del Fisco, ed indarno se gli obietta, quando far voglia sperimento di sua ragione, per potersi in tal fatta garantire un successore illegittimo: o deve aver luogo anche in tal caso: ed il Fisco non deve esser trattato di meno di qualunque particolare, se i concorrenti non sian compresi nella forma della concessione, nè chiamati dalla legge del feudo <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Mastrill, ad Petr. de Gregor. de jud. caus. feudal. qu. 18, in addit. lit. A. vers. et an hoc capitulum.

Se non è lusinga sembrami bastantemente dilucidata una materia qui per lo più ignota e generalmente trascurata di porla al suo vero lume. I feudi nel Regno di Sicilia non sono come allodii; nè la di loro successione può estendersi a chiunque si voglia colle disposizioni de' feudatarii. I gradi sono limitati, oltre a' quali la riversione al Fisco è innegabile, e l'inosservanza di ciò è stato un abuso contrario alle leggi del Regno.

Restami ora di proporle gli espedienti, che stimo necessarii per ovviarsi; ma pria debbo farle avvertire che se il Re voglia far valere il suo diritto fiscale in tutta la sua estensione anche per lo passato, come potrebbe con giustizia ordinare, certamente ci sarebbero guai per buona parte de' feudatarii di questo Regno, e forse molte case resterebbero impoverite; perciò il nostro amabilissimo Sovrano, ch'è il padre de' suoi sudditi, potrebbe soltanto dar riparo per lo avvenire, senza molestare gli attuali possessori, purchè non fossero forestieri, i non mani morte (che qui nè anche si è finora pensato di sottoporre al peso de' quindenni), nè contra di loro si fosse dedotta l'azion del Fisco, o si fosse ricevuta in contrario denuncia fiscale. Sarebbe questa una grazia singolarissima, ma quanto grande altrettanto degna del suo clementissimo animo.

Quanti e quali sieno i feudi nel Regno, e chi ne sieno gli attuali possessori, e per quali titoli, dal Fisco s'ignora. Il Tribunale del patrimonio non tiene cedolario, non ha quinternioni, nè altra sorta di libri e registri, che fossero a ciò addetti, e che si amministrassero sotto l'immediato occhio fiscale. Quando voglia saperlo ricorrer dee all'Ufficio della Cancelleria, officio, che riguarda l'economia civile del Regno, non già l'interesse patrimoniale del Re. Ciò importerebbe poco quando si potesse esser sicuro della registrazione di tutti i feudi, e delle nuove intestazioni nel caso della morte degli antichi possessori; ma una tal sicurezza, per quel che oggi si pratica, non ci può essere.



Che sia così è di bene che V. E. sappia, che pria trovavasi stabilito da Alfonso, che dopo la morte del feudatario il successore fra il termine di un anno ed un giorno, sotto pena della caducità, dovesse prendere la nuova investitura, e dare il giuramento di fedeltà<sup>1</sup>. Posteriormente il Re Giovanni con altro Capitolo fu troppo facile in permettere che i successori non fossero tenuti a rinnovar l'investitura ottenuta dal primo concessionario del feudo, e che in luogo di tale rinnovazione *praestetur, et praestare teneantur juramentum, et homagium Fidelitatis, et Vassallagii sub eiusdem tempore, et discussione, quibus petenda, et praestanda erat investitura, et quod fiat nota apud acta Cancellariae, et Protonotarii*. Nè il successore incorre nella pena della caducità se fra un anno ed un giorno omette di dare il giuramento. Lo stesso Giovanni ordinò che per tale omissione si perdesse solo il frutto di due anni, e se poi elasso tal tempo, e posto pria in mora per lo spazio di tre mesi i successori trascurassero adempire il giuramento, in tal caso incorressero nella pena della perdita del feudo<sup>2</sup>.

La nota poi, che dal Protonotario si fa ne' registri della Cancelleria, altro non è che un riassunto della supplica, ch'è darsi al Vicerè da chi domanda di esser ammesso a prestare il giuramento. Niuno si piglia la briga di esaminare se quel ch'espone è vero: ed essendo vero s'è sussistente, ed il merito delle carte con cui la supplica viene accompagnata. Nè si stia a dire che pria di registrarsi passano sotto gli occhi del Fisco. Ciò si riduce anche a formalità: non prendendosi il Fisco altra cura se non che fare una riserba di ragioni, che ha dato causa al Protonotario di usare in tutte le registrazioni la seguente consueta formola: *Nullò tamen per praesentem notam generato praejudicio iuribus Regiae Curiae tacite, vel expresse, sed illa semper illae-*

<sup>1</sup> Cap. 452. Regis Alphonsi. — <sup>2</sup> Cap. 12. Regis Joannis.

*sa remaneant*. L'effetto, che produce tal metodo, si è il render facile a chi voglia il potersi intestare qualunque feudo; e per l'opposto a chi non voglia di non ricevere alcuna molestia. Si ricordi V. E. de' feudi di Prizzi e Palazzo Adriano, pe' quali in altra occasione non ha guari ha osservato, che ne' registri della Cancelleria trovansi coll'anzidetta riserba di ragioni intestati a due temporanei concessionarii degli Abati di Fossanova e Casamari; e, tuttochè gli enfiteuti avessero causa da persone illegittime, pure obiettavano al Fisco le ottenute registrazioni, quali volgarmente chiamansi investiture.

Di più si figuri che pel feudo della *Gulfotta*, per cui attualmente nella G. C. si agita la contesa possessoria, non si fosse a V. E. denunziato che i contendenti siano congiunti all'ultimo feudatario nella linea collaterale, oltre al sesto grado, sarebbonsi dalla G. C. spedite le lettere di manutenzione, ed in seguito il vincitore, previo il giuramento di fedeltà, si avrebbe fatto descrivere dal Protonotario ne' libri della Cancelleria colla solita riserva a pro del Fisco, alla quale il Fisco medesimo non ci avrebbe mai più pensato. Per l'opposto, ottenuto che abbia il possessore le lettere di manutenzione dalla G. C., niuno si prende la cura di costringerlo a prestare il giuramento, ed a farsi registrare in detti libri; poichè, ad eccezione della morte di alcuni principali Baroni, e di quelli specialmente, che abitano in questa capitale, che da se si fa nota a tutto il pubblico, di tutto il resto chi mai può averne contezza? Come sa il Fisco se il morto abbia lasciati successori in grado, o pure dia si luogo alla devoluzione? A me sembra che, per porsi a covertò gl'interessi del Re in questa importantissima materia, si dovrebbero dare le seguenti disposizioni.

Primo. Che s'introduca anche qui il Cedolario nell'istessa forma, che nell'anno 1592 si fece nel Regno di Napoli<sup>1</sup>, con darsene la cura e direzione al Conservator Generale del Real Patrimonio.

<sup>1</sup> Pramm. 66, de Offic. Proc. Caes. tit. 171, tom. 3.



Secondo. Che si richiami all'osservanza la Costituzione *Post mortem Baronum*, obbligando i successori, sotto pena della caducità, a rivelare fra certo tempo al Fisco la morte del feudatario.

Terzo. Che la G. C. non possa spedire lettere di manutenzione di possesso, se pria non segua la detta denunzia al Fisco.

Quarto finalmente. Che in tutti i casi, ne' quali si pretenda dal Fisco di essersi verificata la devoluzione, non possa procedere la G. C., non ostantechè si trattasse di giudizio possessorio; ma il Tribunale del Patrimonio, il quale abbia ad esaminare e decidere tal sorta di cause col voto ed intervento necessario del Presidente dello stesso Tribunale, del Consultore del Governo e del Conservatore Generale del Patrimonio coll'obbligo di darne conto al Vicerè, per passarlo alla sovrana intelligenza.

Quando V. E. crede che il sistema da me proposto sia bastevole a far salvo l'interesse del Fisco, e sia un rimedio opportuno da dar riparo all'introdotta corruttela, potrà servirsi di farlo presente al Re, per attendere i suoi sovrani oracoli in un affare di tanta importanza, di cui posso avanzarmi a dire che il Fisco non ha l'uguale. Intanto con tutto l'ossequio sono

Palermo 20 luglio 1786.

Di V. E.

*Devotiss. ed obligatiss. servo vero*

SAVERIO SIMONETTI